

DECISIONE N. 27 DEL 28/02/2020

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

CONSIDERATO che in data 06/11/2019 il sottoscritto Dott. Alessandro Manetti, membro del Consiglio di Amministrazione di Aquatempa S.S.D. a R.L., è stato nominato Amministratore Delegato con decisione assunta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione;

VISTI i poteri conferiti all'Amministratore Delegato, come riportati nell'Allegato A al verbale del Consiglio di Amministrazione del 06/11/2019;

PRESO ATTO che la Società, in conseguenza del crollo del soffitto della piscina di Poggibonsi del 17/03/2009, ha ancora in essere i seguenti procedimenti:

- a) causa civile di appello presso la Corte di Appello di Firenze N.R.G. 920/2016;
- b) procedimento penale presso la Corte di Appello di Firenze n. 783/09 R.G.N.R., n. 4210/2017;
- c) procedimento di Mediazione n. 35/2018 O.d.M. Libralex;

PRESO ATTO che tali procedimenti sono stati seguiti finora dall'Avv. Pierpaolo Pantanelli, con studio in via S. Andrea n. 2 a Pistoia (PT), codice fiscale PNTPL68B13G999R;

PRESO ATTO che il rapporto con l'Avv. Pantanelli è stato gestito nel corso degli anni dall'ex Presidente della Società Sig. Mauro Dei e che agli atti della Società non risultano incarichi specifici di affidamento a tale legale della difesa della Società;

DATO ATTO che al fine di fare chiarezza sui rapporti professionali in essere fra l'Avv. Pantanelli e la Società ed avere certezza sulle spese legali che la stessa dovrà ancora sostenere per i procedimenti ancora in corso, con messaggio PEC del 20/01/2020 (prot. U-22-2020-GE) il sottoscritto Amministrato delegato ha chiesto all'Avv. Pantanelli:

1. di attivarsi per fare in modo che qualsiasi comunicazione inerente i procedimenti ancora in corso venga inviata direttamente alla casella PEC della Società e all'indirizzo del suo legale rappresentante, in modo da essere sempre prontamente informati di ogni evento e circostanza che li riguarda, ivi compresi tutti gli atti processuali e stragiudiziali riguardanti Aquatempa, con ciò intendendosi revocata ogni altra disposizione in precedenza impartita dall'ex Presidente Sig. Mauro Dei;
2. di formulare entro il 23/01/2020 due offerte economiche onnicomprensive, di cui:
 - a) una a stralcio delle competenze professionali per l'attività defensionale residua, sia in sede civile che penale, motivando adeguatamente l'eventuale attività ancora da svolgere;
 - b) una a stralcio delle competenze professionali per la procedura di mediazione ancora in essere, con rimodulazione del compenso richiesto in data 22/11/2019 (€ 3.323,50 in misura fissa, oltre a € 1.400 a seduta);

PRESO ATTO che l'Avv. Pantanelli ha risposto solo in data 18/02/2020, quindi con notevole ritardo rispetto a quanto richiesto dal sottoscritto Amministratore delegato, facendo presente che:

1. in merito alla **causa civile di appello presso la Corte di Appello di Firenze N.R.G. 920/2016**: in data 28 gennaio 2020 si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni avanti alla Corte di Appello di Firenze, Sezione prima, Collegio 1°; la Corte ha concesso termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori e successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Tenuto conto di un valore della causa di € 511.771,31, l'Avv. Pantanelli ha chiesto un ulteriore compenso (quindi, in più rispetto a quanto finora percepito da Aquatempa), compreso fra un minimo di € 12.875,50 e un massimo di € 53.230,05, sottolineando la complessità della causa;
2. in merito al **procedimento penale presso la Corte di Appello di Firenze n. 783/09 R.G.N.R., n. 4210/2017**: la definizione del procedimento di appello è avvenuta nel luglio 2018 con sentenza del 13 luglio 2018; avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione e l'udienza è fissata per il giorno 08/04/2020 ore 10,00

avanti alla Corte Suprema di Cassazione in Roma (procedimento n. 38212/2019). L'Avv. Pantanelli ha precisato di non avere incarico, né mandato e nemmeno procura in tal senso, essendo stata la sua attività limitata alla costituzione di parte civile nel processo penale di primo grado avanti al Tribunale di Siena e secondo grado avanti alla Corte di Appello di Firenze. Pertanto, ha fatto presente la necessità di affidargli un ulteriore specifico incarico (pur non essendo l'Avv. Pantanelli patrocinante in Cassazione) o di affidare tale incarico ad altro avvocato. Per questo ulteriore incarico non ha fornito alcun preventivo di spesa, proponendo un incontro;

3. in merito al **procedimento di Mediazione n. 35/2018 O.d.M. Libralex**: l'incontro del 27/01/2020 è stato rinviato. In merito alle competenze professionali ha prospettato due soluzioni:

- a) riduzione del compenso per le sedute di mediazione da 1.400,00 a 990,00 ciascuna;
- b) mantenimento per le sedute già svolte dell'importo originariamente preventivato e per quelle successive operare una maggiore riduzione pari al 50% rispetto all'importo preventivato (quindi, € 700,00 a seduta);

ferma rimanendo la parte fissa di € 3.323,50, di cui al preventivo di spesa del 19/06/2018.

L'Avv. Pantanelli, infine, ha chiesto la liquidazione entro la fine del mese di marzo dell'avviso di notula del 22/11/2019 di € 3.323,50, oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%, emesso a titolo di acconto delle proprie competenze professionali.

PRESO ATTO della eccessiva onerosità delle ulteriori richieste economiche formulate dall'Avv. Pierpaolo Pantanelli e della circostanza che lo stesso si è proposto di difendere la Società nel procedimento penale ancora in corso, senza che lo stesso risulti allo stato attuale patrocinante in Cassazione, così come risulta dall'Albo degli Avvocati di Pistoia;

DATO ATTO che il sottoscritto Amministratore delegato si è rivolto allo studio legale associato Libra, con sede in Empoli, via Giovanni da Empoli n. 19, degli Avv. Gabriele Stagni, patrocinante in Cassazione, e dell'Avv. Gian Paolo Stefanelli, chiedendo un preventivo di spesa per la difesa della posizione della Società nei procedimenti ancora in corso;

DATO ATTO che in data odierna i suddetti legali hanno rimesso i seguenti preventivi di spesa:

1. causa civile di appello presso la Corte di Appello di Firenze N.R.G. 920/2016: € 10.390,25, oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%;
2. procedimento penale R.G.N.R. n. 783/2009 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, R.G. N. 38212/2019 Corte Suprema di Cassazione: € 9.014,85, oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%;
3. procedimento di Mediazione n. 35/2018 O.d.M. Libralex:
 - a. € 1.104,00, oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%;
 - b. compenso per la fase di negoziazione: € 1.920,00 oltre accessori, oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22% (da corrispondere solo nel caso in cui le parti aprano concordemente la mediazione);
 - c. compenso per la conciliazione: € 2.880,00 oltre accessori, oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22% (da corrispondere solo nel caso in cui le parti arrivino ad un accordo);

PRESO ATTO che i preventivi di spesa presentati dallo studio legale associato Libra di Empoli risultano nettamente inferiori alla spesa preventivata dall'Avv. Pantanelli per la conclusione del procedimento civile e per il procedimento di mediazione;

RITENUTO congruo il preventivo di spesa presentato dallo studio legale associato Libra di Empoli per la difesa della Società nel procedimento R.G. N. 38212/2019 presso la Corte Suprema di Cassazione;

VISTI i *curricula* dell'Avv. Gabriele Stagni, patrocinante in Cassazione, e dell'Avv. Gian Paolo Stefanelli;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. 50/2016, di derogare a quanto previsto art. 2, let. a) del vigente "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria", in quanto la rappresentanza legale in giudizio o in un arbitrato/conciliazione si può configurare solo nell'ambito di un rapporto che si basa sull'*intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente;

RITENUTO di dover revocare ogni incarico all'Avv. Pierpaolo Pantanelli e di affidare la difesa della Società nei procedimenti ancora in corso, come sopra indicati, allo studio legale associato Libra di Empoli;

RITENUTO di dover effettuare prudenzialmente uno specifico accantonamento a copertura delle spese legali da sostenere per la definitiva conclusione dei procedimenti in cui è ancora coinvolta la Società, pari a complessivi € 26.321,46;

DECIDE

1. di revocare ogni incarico difensivo conferito fino ad oggi da Aquatempa, sia di carattere giudiziale, che stragiudiziale, all'Avv. Pierpaolo Pantanelli, con studio in via S. Andrea n. 2 a Pistoia (PT), codice fiscale PNTPL68B13G999R;
2. di affidare allo studio legale associato Libra con sede in Empoli, via Giovanni da Empoli n. 19, degli Avv. Gabriele Stagni, patrocinante in Cassazione, e Avv. Gian Paolo Stefanelli, la difesa della Società nei seguenti procedimenti:
 - a) causa civile di appello presso la Corte di Appello di Firenze N.R.G. 920/2016;
 - b) procedimento penale presso la Corte di Appello di Firenze n. 783/09 R.G.N.R., R.G. N. 38212/2019 Corte Suprema di Cassazione;
 - c) procedimento di Mediazione n. 35/2018 O.d.M. Libralex;
3. di stabilire i seguenti compensi massimi:
 - a) causa civile di appello presso la Corte di Appello di Firenze N.R.G. 920/2016: € 10.390,25, oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%;
 - b) procedimento penale R.G.N.R. n. 783/2009 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, R.G. N. 38212/2019 Corte Suprema di Cassazione: € 9.014,85, oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%;
 - c) procedimento di Mediazione n. 35/2018 O.d.M. Libralex:
 - € 960,00, oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%;
 - compenso per la fase di negoziazione: € 1.920,00 oltre accessori, oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22% (da corrispondere solo nel caso in cui le parti aprano concordemente la mediazione);
 - compenso per la conciliazione: € 2.880,00 oltre accessori, oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22% (da corrispondere solo nel caso in cui le parti arrivino ad un accordo).

L'Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Manetti